

COMUNE DI SIAMANNA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera C.C. n. 15 del 31.05.2016

- I Generalità**
- II Suolo ed acque**
- III Attività Agricola ed Ambiti Rurali**
- IV Viabilità Rurale**
- V Costruzioni Rurali e case coloniche**
- VI Disciplina del Pascolo, Caccia e Pesca**
- VII Malattie delle piante e degli animali**
- VIII Tutela dell' ambiente e della tranquillità altrui**
- IX Accertamento delle violazioni e sanzioni**
- X Disposizioni finali e transitorie**

TITOLO I GENERALITÀ

ART. 1 – Oggetto ed ambito del Regolamento del servizio di Polizia Rurale

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell'ambito del territorio comunale mediante l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola e di allevamento, nonché del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano Urbanistico Comunale.
2. Il centro urbano ed abitato del territorio del Comune di Siamanna, soggetto alle prescrizioni specifiche per il centro abitato, è quello individuato con delibera G.C. n. 9 del 02.02.2010, delimitato ai sensi del Codice della Strada mentre il resto del territorio, come indicato del Piano Urbanistico Comunale, soggiace alle prescrizioni in esso contenute.
3. Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

ART. 2 – Obiettivi e limiti del Regolamento

1. Il presente regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria, dell'igiene, della sicurezza e della vita sociale delle campagne.
2. Il servizio è svolto nel rispetto delle normative edilizie e sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal codice della strada e dai regolamenti di esecuzione e di attuazione e dalla disposizioni impartite dalla Comunità Europea.

ART. 3 - I soggetti e la gestione del servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune o da un Assessore delegato, e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché da tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di P.G. ai sensi dell'art. 57 del c.p.p. (Funzionari di Polizia di Stato, dai Carabinieri, dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione, dagli agenti giurati legalmente riconosciuti per la tutela degli interessi agrari), inoltre da enti ed associazioni che abbiano come fine istituzionale la protezione del paesaggio e dell'ambiente.

ART. 4 - Ordinanze del Sindaco

1. Al Sindaco, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, spetta la facoltà di emettere le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al presente regolamento.
2. Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, la motivazione, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempienti.

TITOLO II SUOLO ED ACQUE

ART. 5 - Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi situati più a monte non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuale realizzazione di fossi di scolo, (...) che l'acqua, derivante da precipitazioni atmosferiche, danneggi la sede stradale.

2. E inoltre vietata l'esecuzione di qualsiasi altra opera tale da arrecare danni ai terreni vicini ed alle strade.

3. E fatto obbligo di provvedere al ripristino o alla realizzazione, ove mancante, di fossi di scolo per il deflusso delle acque meteoriche.

ART. 6 - Regimazione delle acque

1. È necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. È proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi e altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche. Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale e/o di riversarla sulle strade.

2. È altresì proibito convogliare l'acqua con tubazioni o altri manufatti, farla sfociare sui fondi del proprietario sottostante. Eventuali opere vanno concordate con i confinanti, i quali, pur consentendo l'attraversamento della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione. Per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, i fossi devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. I terreni seminativi, nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ART. 7 - Distanza per fossi, canali e alberi

1. Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi dai confini, è necessario attenersi alle distanze previste dalle vigenti disposizioni

ART. 8 - Spurgo e pulizia fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e/o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. La costruzione e la manutenzione degli attraversamenti dei fossi per l'accesso a proprietà privata, sarà a carico del proprietario del fondo a cui è mirato l'accesso. Gli attraversamenti dei fossi di strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe, devono essere spurgate dai proprietari. Gli attraversamenti dei

fossi delle strade comunali e vicinali agli incroci con strade simili sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massiciata delle strade comunali, consorziali e vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse, nonché dei fossi laterali e delle scarpate.

ART. 9- Diramazioni o accessi

1. Gli accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali, a fondi e fabbricati laterali, Che si immettono a monte della strada, devono essere realizzati in modo tale da impedire l' invasione della superficie stradale da parte del materiale a monte.

TITOLO III

Attività Agricola ed Ambiti Rurali

ART. 10 – SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a potare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno a tutela del transito sia veicolare che pedonale.

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;

b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro.

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferibilmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente e alla altitudine e comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.

5. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

6. La potatura della vegetazione arborea ed arbusti va lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguita in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

7. Al fine del miglioramento della sicurezza stradale, il Comando di Polizia Municipale e l'Ente proprietario della strada potranno prescrivere ulteriori disposizioni specifiche.

8. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno

dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

ART. 11 DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

Art. 12 Agricoltura Biologica - Definizione.

1. Per agricoltura biologica s'intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento definite dalle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti.

Art. 13 Tutela delle aree.

1. I titolari di terreni per l'uso di prodotti fitosanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dalle norme regolamentari, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verificano sconfinamenti delle sostanze tossiche.
2. Qualora ciò avvenisse in conseguenza di una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo ed alle conseguenze legate alla certificazione ed alla commercializzazione dei relativi prodotti.
3. Sarà cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "COLTURA BIOLOGICA", o, se del caso, "SUOLO TRATTATO NEL RISPETTO DELLE NORME RELATIVE ALL' AGRICOLTURA BIOLOGICA".

Art. 14 Fertilizzazione biologica.

1. Particolari precauzioni devono essere osservate nel caso della concimazione organica, specificatamente nel caso di trattamento di compostaggio in cumulo o in superficie. Le aree destinate al compostaggio devono essere poste ad una distanza minima di metri 80,00 da qualsiasi abitazione.
2. In deroga a quanto sopra, sono ammessi piccoli depositi in appositi contenitori a norma di legge per esclusivo uso di composte destinati ad un uso familiare in orti e giardini.
3. In ogni caso le aree sopracitate devono essere mantenute in condizioni tali da non causare emissioni odorigene in concentrazioni tali da causare disagio alla popolazione.

Art. 15 Limitazioni nel caso di trattamento biologico contro erbe infestanti e parassiti.

1. Nel diserbo sono preferibili i metodi preventivi (miglioramento dell'attività biologica del suolo, pratica di rotazioni, fasi di lavorazione superficiale distanziate), meccanici (zappatura meccanica) o termici (mediante bruciatori a propano);
2. Nella lotta contro i parassiti sono preferibili i preparati a base di piante o essenze di piante, insetticidi vegetali, fungicidi a base di zolfo e rame (nei limiti imposti dalle leggi).
3. Particolari cautele dovranno essere adottate nel caso della lotta biologica (distruzione di un parassita attraverso uno dei suoi nemici naturali) in considerazione del particolare rischio di introdurre specie animali o vegetali non indigene.

TITOLO IV
Viabilità Rurale

Art. 16 - Definizione di viabilità rurale.

1. La viabilità rurale del Comune di Siamanna è costituita dall'insieme delle strade comunali, vicinali e dalle strade interpoderali di proprietà e uso dei soli frontisti, che attraversano il territorio comunale.

Art. 17 - Consistenza delle viabilità rurale.

1. Le strade vicinali e consortili, essendo assimilate dall'art. 2 del Codice della Strada alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche. La larghezza delle strade vicinali deve rimanere costantemente uguale a quanto indicato nello stradario comunale. E' fatto divieto di alterazione, chiusura o intralcio della circolazione. In caso di occupazione abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
2. I proprietari delle strade interpoderali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.
3. Le opere di manutenzione delle strade vicinali in ambito urbano, spetta al Comune che ne garantisce il buono stato e la percorribilità. Nelle strade vicinali extraurbane si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 18 - Diritto di passaggio.

1. Lungo le strade comunali, vicinali e consortili il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, sia con il passaggio con gli animali dediti al pascolo a raggiungere i terreni, per attività sportive, passeggio e sia con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e comunque garantendo una larghezza minima di metri 4,00, fatto salvo il rispetto della proprietà.
2. Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.

Art. 19 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.

1. I frontisti delle strade ad uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, qualora definito (asfalto, ghiaia, infrastrutture varie) ovvero dal limite carrabile, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di metri 2,00, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di metri 1,00 nei casi di aratura parallela alla stessa.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono ugualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,00 dal confine stradale definito come al comma precedente.

Art. 20 - Atti vietati sulle strade

1. È proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massiciata e delle scoline delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito nonché l'alterazione di forma e di uso delle stesse.

2. Oltre agli atti vietati contemplati all'art. 15 del Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

a) lasciare cadere, terra, fango, sabbia, o altri detriti nella sede stradale, imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica; a tal fine l'operatore dovrà procedere immediatamente alle operazioni di pulizia del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento. In condizioni particolari, che possono aumentare il rischio per la viabilità, è fatto obbligo all'operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;

b) abbandonare, lungo i cigli, nei fossi, ed in ogni altro spazio non specificamente destinato alla raccolta degli stessi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi;

c) transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;

d) transitare con trattrici cingolate senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;

e) condurre a strascico oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;

f) l'occupazione, anche provvisoria, di spazi senza la preventiva autorizzazione dell'organo competente.

3. Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano alle aree appositamente destinate al transito del bestiame e delle macchine operatrici.

Art. 21 - Conduzione del bestiame in transito (fuori dal Comune)

1. I proprietari ed i conduttori di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia
2. Durante il transito nelle strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo, garantendo comunque il transito di tutti i veicoli.
3. Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.
4. Quanto sopra anche in riferimento alle vigenti norme sanitarie e del Codice della Strada.
5. Nel caso in cui, durante il transito, venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

TITOLO V

Costruzioni Rurali e case coloniche

Art. 22 - Case rurali - Definizione e norme generali.

1. Per casa rurale s'intende una costruzione destinata ad abitazione e/o direzione aziendale, collegata al normale funzionamento dell'azienda agricola.
2. Le case rurali, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di legge e alle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e contenute nei regolamenti comunali.
4. I proprietari di locali non di uso corrente (insediamenti abitativi e/o zootecnici dismessi) sono tenuti a mantenere gli stessi in condizioni di ordine e pulizia e ad impedire che essi divengano sede di insediamento di animali domestici randagi (colonie di gatti ecc.) e/o animali nocivi (ratti, colombi ecc.) che possano creare disturbo agli insediamenti abitativi circostanti.

Art. 23 - Case rurali – Servizi igienici.

1. Le acque provenienti dagli usi igienici e di cucina, qualora non associate a pubblica fognatura, saranno avviate al disperdimento al suolo o a corpo idrico, nei termini previsti della normativa vigente.
2. Le modalità di trattamento delle acque reflue troveranno capienza nella domanda di autorizzazione allo scarico, in capo alle competenze dell'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente.

Art. 27 - Case rurali – Scolo delle acque.

1. In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della medesima.
2. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

Art. 25 - Costruzioni di case coloniche

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia, sanitaria come da Piano Urbanistico Comunale.

Art. 26 Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili

1. Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia, e seguire le norme del Piano Urbanistico Comunale .

Art. 27 Stalle

1. Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dalle norme sanitarie attualmente vigenti, nonché dal Regolamento Comunale d'Igiene.

Art. 28 Concimaie e letame

1. Il letame ed i liquami dovranno essere raccolti in concimaie e pozzi neri, con platea impermeabile, lontani da corsi d'acqua o depositi d'acqua.
2. Rendendosi necessario raccogliere il letame fuori dalla concimaia, se ne potranno formare mucchi sul nudo terreno, previo parere del Servizio d'Igiene Pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da abitazioni e corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

TITOLO VI**Disciplina del Pascolo, Caccia e Pesca****ART. 29 PASCOLO DEGLI ANIMALI**

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose o da arrecare intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi

Art. 30- Pascolo degli animali su suolo privato o pubblico - modalità

- 1.** Il bestiame vagante, sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, 924, 925 del codice civile, e fatta salva la adozione della misure, di spettanza dell’Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento dei danni patiti dall’ente o dai privati.
- 2.** Il bestiame da pascolo dovrà essere guidato e custodito da persone idonee ed almeno in numero di una per ogni 30 capi o frazione di bestiame grosso e per ogni 200 capi o frazione di bestiame minuto. E ciò allo scopo di impedire che con lo sbandamento si rechino danni ai fondi finitimi ed alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico ed alla viabilità e di garantire che il pascolo venga esercitato con la perfetta osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale.
- 3.** Nei terreni pascolivi contigui ai boschi vincolati è vietato l’esercizio del pascolo senza custodi, i quali devono essere almeno in numero di uno ogni 20 capi o frazione di bestiame grosso, e per ogni 50 capi o frazione di bestiame minuto.
- 4.** Per il pascolo delle capre deve essere tenuto presente il disposto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
- 5.** Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali (pubblici) o di uso pubblico, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.
- 6.** Per il pascolo su fondi e strade privati occorre il preventivo assenso scritto del proprietario.

ART. 31 – DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE E DA CORTILE

- 1.** I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
- 2.** Si fa riferimento in particolare a:
 - a) tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;
 - b) rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell’animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l’animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
 - c) contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell’anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all’indole di ogni specie;
 - d) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili non recintate e frequentate da persone terze o vicine a strade, devono essere custoditi in appositi recinti o assicurati ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri.

Art. 32 - Cani da guardia.

1. I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate. La recinzione sulle proprietà confinanti dovrà essere adeguata alla taglia del cane e dovrà essere tale da impedire molestie ai passanti.
2. La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Art. 33 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere "c" e "d" del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a. applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

In deroga a quanto sopra, possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico;
 - i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco;
 - i cani da pastore e da caccia, quando vengono utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia purchè entro i confini della proprietà;
 - i cani per persone non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
2. È vietato lordare con gli escrementi degli animali. E' fatto obbligo agli accompagnatori di provvedere al recupero delle deiezioni.

ART.34 - CANI A GUARDIA DI PROPRIETA' RURALI

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art. 35 - Cani vaganti.'

1. I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati a norma di legge.
2. I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 36 - Esercizio della caccia e della pesca.

1. L'esercizio della caccia e della pesca, trovano disciplina nelle norme regionali e statali.

ART. 37 - Collocazione degli apiari e loro autorizzazione

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari (arnie).

2. La denuncia e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate al Comune e ai Servizi Veterinari dell' 'Azienda Sanitaria Locale competente. Inoltre le comunicazioni dovranno essere inoltrate anche per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio Comunale. Per gli apiari già esistenti sul territorio Comunale alla data dell'approvazione del presente articolo, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari è stabilito in anni uno.

3. Gli apiari dovranno essere collocati solo al di fuori del perimetro urbano, quindi su terreno agricolo, in maniera tale da non provocare disturbo a persone e nel rispetto di tutte le norme previste dalle leggi in materia.

4. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

5. Il rispetto delle distanze di cui al precedente comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate, nel rispetto delle leggi vigenti

TITOLO VII

Malattie delle piante e degli animali

Art. 38 Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

1. Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante devono essere adottate le seguenti prescrizioni:

- Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con gli enti competenti per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alle leggi vigenti
- Salve le disposizioni dettate dalle normative vigenti, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare agli enti competenti per la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 39 - Difesa dagli insetti e roditori nocivi.

1. In caso di infestazione i proprietari e/o i conduttori di fondi, di case coloniche e di stalle, all'interno della propria proprietà, devono praticare, a loro spese, la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti o roditori nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri o altri invasi d'acqua, nonché nei terreni coltivati e concimati. Il locale di deposito e conservazione dei prodotti non deve essere adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi.

ART. 40 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari

1. L'acquisto e l'uso di Prodotti Fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi è subordinato al possesso dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente
2. Il titolare dell'autorizzazione nell'utilizzo e conservazione dei prodotti è tenuto al rispetto della normativa in vigore, mediante utilizzo di sistemi di sicurezza.
3. Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade, altre colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ambiti naturali tutelati, o che comunque arrechino disturbo alla popolazione.
4. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici e tossici; è fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
5. È vietato l'uso dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi da parte dei minori di 18 anni e per scopi non agricoli.
6. I trattamenti con qualsiasi tipo di prodotto fitosanitario nei pressi di abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze, dalla sponda dei fiumi e sorgenti, dai ricoveri di animali dovranno essere effettuati nel rispetto della distanza di sicurezza prevista dalla normativa vigente.-
7. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo all'utilizzatore di avvertire immediatamente il confinante del tipo di prodotto utilizzato.
8. La raccolta e l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del prodotto fitosanitario.
9. La preparazione delle miscele contenenti prodotto fitosanitario, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.
10. I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari ed i residui, i sacchi di plastica ed i contenitori di concimi, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.
non devono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d'acqua.
11. È vietato l'impiego di prodotti fitosanitari con mezzi aerei.

ART. 41 - Denuncia di animali morti

1. Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi dell'art. 264 del T.U.LL.SS. n.1265/34; la carcassa deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

Art. 42 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.'

1. I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.
2. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- Isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- Non spostare dall'azienda animali in genere e ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.S. competente. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

ART. 43 - Denuncia di animali morti

1. Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario dell'A.S.L.,; la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall' Autorità Sanitaria competente.

ART. 44 - Accertamento della causa di morte

1. Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso sospetto di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie, rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

ART. 45 –Animali morti per malattie infettive

1. Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del D.P.R. 320/54, la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall' Autorità Sanitaria competente.

ART. 46– Spostamento di animali morti

1. Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente prevista dal D.L.vo 508/92 e successive modificazioni.

TITOLO

Tutela dell' ambiente e della tranquillità altrui

ART. 47 – GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI.-

1. Le presenti norme regolano le modalità di spargimento delle deiezioni zootecniche al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari inevitabilmente connessi con tali operazioni.
2. Lo spargimento delle deiezioni sul suolo agricolo è ammesso esclusivamente allo scopo di garantire una migliore produttività dei terreni e nel rispetto della comune pratica agronomica e della normativa vigente in materia.

ART. 48 - Norme per l' utilizzazione agronomica del letame

1. Il letame deve avere esclusivamente utilizzazione agronomica.
2. E vietata qualsiasi altra utilizzazione le cui conseguenze siano tale da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrezzature o ostacolare altri usi legittimi delle acque.
3. Lo spargimento del letame sul suolo agricolo è inteso come pratica agronomica volta alla fertilizzazione dei terreni e pertanto, deve avvenire nei modi e nei tempi più appropriati con l' obbligo di osservare le seguenti regole:
 - a) Il percorso dei mezzi che trasportano letame, dovrà avvenire senza perdita alcuna sulla sede stradale e avendo cura, nei limiti del possibile, di evitare il transito lungo le strade dei centri abitati;
 - b) All'uscita dei fondi dovrà essere garantita la pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare l' imbrattamento del fondo stradale;
 - c) Allo spargimento del letame, deve seguire aratura o interrimento in giornata al fine di evitare odori o esalazioni moleste che possano in qualche modo interessare le abitazioni, le attività commerciali e turistiche; in ogni caso, si dovranno evitare problemi di diffusione di odori molesti e/o inconvenienti per la popolazione;
 - d) Lo spargimento dovrà essere effettuato, nel minor tempo possibile evitando in modo tassativo lo smaltimento ripetuto nello stesso appezzamento.

ART. 49 - Accensione di fuochi

1. Fuori dal centro abitato è consentito accendere fuochi per scopi agricoli ed in particolare per l'eliminazione dei residui vegetali. Si dovranno usare, in ogni caso, tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.

Dovrà essere rispettata, pertanto, una distanza minima di sicurezza (almeno 100 mt) dalle case, dagli edifici in genere, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di paglia, fieno o foraggio, dalle strade di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. In ogni caso per l'accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.
2. E vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento che indirizzi il fumo verso abitazioni o strade vicine, anche se poste a distanza maggiore di mt. 100.
3. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell' uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme, e deve essere presente anche in modo opportuno fino a che il fuoco sia spento ed effettuare opportuna sorveglianza.
4. La combustione dei sacchi di plastica (di concimi, ecc.), dei contenitori dei Prodotti Fitosanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio è punita come attività di smaltimento rifiuti non autorizzata ai sensi del D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
5. In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti, tuttavia per altri scopi nel rispetto delle norme antincendio regionale l'accensione del fuoco è ammessa tenendo conto delle seguenti prescrizioni:
 - Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di metri 100,00 dalle abitazioni di terzi, dalle strade comunali e vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
 - Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà.
 - Potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali di proprietà.
 - Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
 - Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione dei fuochi finalizzata:

- alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purchè tale operazione sia controllata e confinata;
- a perpetuare nel tempo le tradizioni locali dei fuochi per manifestazioni in genere, preventivamente autorizzati dal Sindaco, salvo diversa disposizione di legge.

6. Dovrà essere rispettata l'ordinanza regionale antincendi in tutti i suoi contenuti.

Art. 50 Impiego di attrezzature con motore a scoppio.

1. E' vietato l'impiego di attrezzature da giardino, con motore a scoppio, all'interno dei centri abitati definiti dal Codice della Strada dalle ore 13.00 alle ore 15.00 nelle aree urbane dal mese di Aprile al mese di Settembre e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 durante tutto l'anno.

Art. 51 - Terreni liberi. Divieti.

1. All'interno dei centri abitati definiti dal Piano Urbanistico Comunale i terreni liberi da colture devono essere tenuti sgombri da sterpaglie, rovi e da ogni altro elemento o situazione che possa costituire motivo di proliferazione di insetti, rettili, roditori o qualsiasi altro soggetto infestante. Pertanto i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non coltivati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non coltivati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi, tenerli **costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc.. provvedendo all'esecuzione periodico dello sfalcio dell'erba al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce,..) ed in particolare per evitare il diffondersi di malattie delle piante (flavescenza dorata, .. etc)**

Art. 52 Divieto di scarico.

1. I terreni non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie e di materiali di rifiuto in genere.

Art. 53 Attività agrarie. Limitazioni.

1. Ciascun proprietario di terreni può disporre dei mezzi idonei per le attività agricole che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e/o accertate situazioni di disagio per i vicini, siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

TITOLO IX SANZIONI

ART. 54 - Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione

1. Chiunque violi le norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 (sanzione in misura ridotta € 50,00).
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge n. 689/1981.

ART. 55 - Rimessa in pristino

1. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 56 - Omessa ottemperanza alle ordinanze

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall'Autorità comunale competente in materia di polizia rurale emanate a seguito del presente regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00).
2. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, Alla Stazione Carabinieri, alla Stazione Forestale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva.
 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.
 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga dell'Autorità Comunale.
 4. Copia del presente regolamento è disponibile sul sito internet del comune www.comune.siamanna.or.it e nell'ufficio di Segreteria nelle ore di ufficio
-